



PARERE MOTIVATO
n. 179 del 20 settembre 2016

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la variante urbanistica tramite SUAP per la realizzazione in ampliamento a fabbricato esistente unità 05 di un edificio industriale unità 05 bis e relative opere accessorie e/o di finitura. Comune di Portobuffolè (TV).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 20 Settembre 2016 come da nota di convocazione in data 19 Settembre 2016 prot. n. 350498;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla ditta proponente Friulintagli Industries s.p.a. con nota acquisita al protocollo regionale al n. 241401 del 21.06.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante urbanistica tramite SUAP per la realizzazione in ampliamento a fabbricato esistente unità 05 di un edificio industriale unità 05 bis e relative opere accessorie e/o di finitura nel Comune di Portobuffolè;

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.293916 del 29.07.16 del Genio Civile di Treviso che riporta il parere di compatibilità idraulica emesso il 31.05.16 che di seguito si riporta:

VISTA La variante in oggetto, pervenuta in data 24 maggio 2016, n. ns. prot. 202923;

VISTA La relazione idraulica e le tavole grafiche relative alle opere idrauliche compensative previste nelle aree interessate dalla variante, redatte dall'ing. Sedran;

ESAMINATI gli elaborati suddetti;

VERIFICATI gli effetti idraulici prodotti dalla trasformazione urbanistica in esame;

CONSIDERATO che La variante prevede un nuovo ampliamento, e dunque nuove impermeabilizzazioni del territorio in esame.

CONSIDERATO peraltro che sono state previste le opere idrauliche compensative (nelle tavole grafiche è stata indicata la vasca di laminazione integrativa per la limitazione delle portate massime in uscita) necessarie per garantire la compatibilità idraulica del futuro ampliamento.

Tutto ciò considerato si esprime parere favorevole

In merito alla relazione idraulica trasmessa a questo Ufficio dal Comune di Portobuffolè, e riguardante la compatibilità idraulica ai sensi della D.G.R. 3637/2002.

Prescrizioni:

Trattandosi di un'area contigua al canale Resteggia in gestione al Consorzio di Bonifica Piave, dovranno essere recepite eventuali ulteriori prescrizioni che tale Consorzio dovesse ritenere opportuno impartire.

- Parere n.6265 del 2.08.16 assunto al prot. reg. al n.298426 del 2.08.16 del Comune di Gaiarine che di seguito si riporta:



A riscontro della comunicazione in oggetto trasmessa dalla Regione Veneto Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUUV) del 19.07.2016 Prot.n.278827, vista la documentazione scaricabile dal link indicato nella richiesta di parere, con la presente questo Comune comunica di aver rilevato effetti significativi con particolare riguardo alle emissioni in atmosfera e al rumore derivanti dall'incremento del flusso veicolare. Nel paragrafo dedicato ai "Nuovi flussi di traffico lungo via Bastie e via Resteggia" viene dichiarato che: *"È previsto che lungo Via Bastie circoleranno circa mille veicoli al giorno in più (6.400 veicoli equivalenti giorno), con un incremento di circa il 18%, 3.200 per direzione di marcia, con una punta massima prevista di circa 500 veicoli/ora in direzione ovest alle 13:00, mentre in Via Resteggia la punta massima si confermerà verso le 16:00, in direzione est (444 veicoli equivalenti), ed i veicoli equivalenti per direzione di marcia saliranno a circa 3.350"*

In conseguenza a questo sensibile incremento del flusso veicolare si chiede, data la presenza a breve distanza del "Bosco di Galarine" SIC/ZPS IT3240016, di porre in essere opere di mitigazione e/o compensative al fine di ridurre gli impatti. Ad esempio si propone, anche a fronte di un aumento della forza lavoro, l'attivazione del mobility manager aziendale al fine di porre in essere tutte le iniziative atte a limitare l'uso del mezzo proprio, facilitando sistemi alternativi quali biciclette, trasporto pubblico, car sharing, car pooling, ecc.

- Parere n.18242 del 4.08.16 assunto al prot. n.302631 del 5.08.16 della soprintendenza archeologica che di seguito si riporta:

L'ampliamento in progetto, a carattere industriale, pur se di grandi dimensioni, risulta localizzato in gran parte all'esterno della fascia tutelata dalla presenza del fiume Resteggia, non incidendo negativamente sul contesto vincolato; è prevista comunque in progetto una fascia verde al fine di garantire una adeguata mitigazione dell'intervento che potrebbe essere aumentata e rafforzata.

Sull'area interessata dal progetto non sussistono procedimenti di tutela in corso ai sensi del D.Lgs 42/2004.

Si ritiene che il progetto possa essere valutato a livello architettonico-paesaggistico con l'ausilio degli strumenti previsti dal D.P.C.M. 12.12.2005 (relazione paesaggistica, simulazioni, ecc.) indispensabili nel valutare se l'intervento tiene conto del contesto agricolo in cui è inserito.

Si rileva, tuttavia, che l'area risulta a rischio archeologico, tenuto conto che rientra in un territorio intensamente frequentato in età antica nonché ricadente nell'ambito dell'ipotizzata suddivisione agraria regolare di età romana, nota come centuriazione a nord di Oderzo (Rigoni A.N. 1989, *Oderzo*, in *Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano – il caso veneto*, Modena, pp.186-194, in part.fig.164).

Pertanto, per quanto di competenza, si chiede che le previste attività di manomissione del suolo si svolgano con l'assistenza archeologica continuativa da parte di una ditta specializzata in archeologia, incaricata dalla committenza e sotto la direzione scientifica del funzionario archeologo di questo Ufficio.

In base a quanto esposto, vista la nota di coordinamento n. 16419 del 21-12-2015 del Segretariato Regionale, la scrivente Soprintendenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 2, lett. e) del D.P.C.M. 171/2014, ravvisa la necessità di non sottoporre il Piano Urbanistico Attuativo in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

- Parere n.79478 del 17.08.16 assunto al prot. reg. al n.316358 del 18.08.16 dell'ARPAV di Treviso che di seguito si riporta:



Relativamente alla matrice suolo, il Rapporto Ambientale Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale in quanto la componente ambientale "Suolo e sottosuolo" (paragrafo 3.1 "Sistema fisico", pagg. 14 e 17) viene descritta solo sotto l'aspetto geologico.

Allegato – Elementi per la quantificazione dei servizi ecosistemi garantiti dal suolo

Di seguito si offrono alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio tali funzioni, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter monetizzare gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.

Capacità d'uso

La capacità d'uso dei suoli ai fini agroforestali misura la potenzialità dei suoli ad ospitare e favorire l'accrescimento di piante coltivate e spontanee. I terreni ricadenti nell'area oggetto d'intervento rientrano tra le classi che caratterizzano tutta la pianura padana, presentano un discreto valore produttivo dal punto di vista agricolo-forestale e sono caratterizzati da limitazioni che riducono la scelta delle colture o richiedono particolari pratiche di conservazione.

Serbatoio di carbonio

I suoli contengono mediamente dalle 80 alle 150 tonnellate per ettaro di carbonio, senza considerare il carbonio contenuto nella vegetazione. Ogni tonnellata di carbonio corrisponde a 3,67 t di CO₂ sottratte all'atmosfera. Nell'analisi dell'impatto dell'intervento andrebbero conteggiate anche le maggiori emissioni di CO₂ provocate dall'eliminazione del suolo.

Regolazione del microclima

Gli ecosistemi, in quanto sia sorgente che fonte di gas a effetto serra e regolando l'evapotraspirazione, hanno un effetto di regolazione del clima, sia a livello globale che locale. Localmente la vegetazione influenza il microclima, in particolare in ambiente urbano, con l'ombreggiamento da parte delle chiome e regolando temperatura e umidità. Oltre a essere parte del ciclo dell'acqua, l'evapotraspirazione è legata al "calore latente": più alta è l'evapotraspirazione maggiore è l'energia usata per convertire l'acqua dalla fase liquida alla fase gassosa, e, di conseguenza, minore è l'energia disponibile in forma di "calore sensibile" che gioca un ruolo primario nel condizionare la temperatura dell'aria. I suoli dell'area indagata hanno mediamente un contenuto in acqua disponibile per l'evapotraspirazione variabile dai 225 ai 300 mm, pari a circa 2.250-3.000 m³ a ettaro di acqua. Per fare evaporare questa acqua è necessaria una quantità di energia pari a circa 5.500-7.000 GJ, o circa 1.500.000-2.000.000 kWh di energia che viene sottratta al "calore sensibile". La quantità normalmente stoccata dai suoli dell'area è invece più che doppia. E' su questa quantità che bisogna far riferimento quando si considerano le funzioni idrologiche assolute dai suoli.

Regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua

Il suolo condiziona il ciclo dell'acqua, ed in particolare la quantità di acqua che filtra in profondità e quanta invece va ad alimentare il deflusso superficiale dei corsi di acqua (naturali o artificiali). Quanta parte delle precipitazioni si infiltra nel suolo dipende dalla sua capacità di infiltrazione, caratteristica che varia nel tempo e nello spazio, in base alle caratteristiche degli eventi piovosi (quantità, intensità e durata), alle caratteristiche del suolo e alle sue condizioni di umidità, e per i terreni del territorio comunale può arrivare fino a 3.000 mc/ha.

Ricarica delle falde e capacità depurativa

L'acqua che si infiltra nel suolo subisce un processo di "purificazione" attraverso processi bio-chimici svolti dalla parte minerale del suolo, e ancor più dalla sua componenti biologica. Questa funzione è difficilmente quantificabile, essendo legata non solo alle proprietà del suolo, al clima e alle pratiche di gestione, ma anche agli input in termini di sostanze potenzialmente inquinanti. La capacità di scambio cationica del suolo (cioè la sua "attività" fisico-chimica), il suo contenuto in sostanza organica, la reazione (pH) dell'orizzonte di superficie e la sua profondità sono comunque indicatori affidabili della sua capacità depurativa. Si ritiene necessario evidenziare che i terreni ricadenti nell'area oggetto d'intervento ricadono in classe di capacità protettiva delle acque alta, mentre per le acque di falda risulta essere moderatamente alta, inoltre hanno permeabilità da bassa a moderatamente bassa; si tratta perciò di terreni che esercitano un buon effetto protettivo soprattutto nei confronti delle acque di falda.

VISTA la RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 136/2016

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per la Variante urbanistica, tramite S.U.A.P., per la realizzazione, in ampliamento a fabbricato esistente (unit 05), di un edificio industriale (unit 05bis) e relative opere accessorie e di finitura (ditta Friulintagli Industries s.p.a.), nel Comune di Portobuffolè (TV).

Pratica n. 3316

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del



17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Giancarlo Casetta, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 241401 del 21/06/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che l'intervento prevede l'ampliamento del fabbricato (unit 5) per complessivi 71000 mq circa (con un ampliamento del lotto edificabile per un'area di complessivi 14 ettari, da accorpate all'area industriale esistente, nella prospettiva di raddoppiare la capacità produttiva), la realizzazione di 14771 mq a verde e parcheggi per 13508 mq;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dal presente intervento corrispondono ad aree attribuite alle categorie "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Burhinus oediconemus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno



dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante urbanistica, tramite S.U.A.P., per la realizzazione, in ampliamento a fabbricato esistente (unit 05), di un edificio industriale (unit 05bis) e relative opere accessorie e di finitura (ditta Friulintagli Industries s.p.a.), nel Comune di Portobuffolè (TV) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione degli interventi in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Burhinus oedicephalus*, *Caprimulgus europaeus*, *Lanius collurio*, *Pipistrellus kuhlii*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Portobuffolè, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

e

RACCOMANDA

all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante."



ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 136/2016;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 20settembre 2016, che evidenzia come la variante urbanistica tramite SUAP per la realizzazione in ampliamento a fabbricato esistente unità 05 di un edificio industriale unità 05 bis e relative opere accessorie e/o di finitura nel Comune di Portobuffolè, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante urbanistica tramite SUAP per la realizzazione in ampliamento a fabbricato esistente unità 05 di un edificio industriale unità 05 bis e relative opere accessorie e/o di finitura nel Comune di Portobuffolè, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente evidenziate.

Considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso